

Le insidie della rete: come ottimizzare l'utilizzo di internet garantendo la
proprietà
Intellettuale.

R. Tarantello
SICC - Review

Abstract

Prima di preoccuparsi dei problemi di plagio o di preposizione dei propri contenuti su altri siti è importante considerare un aspetto poco noto della legge sulla proprietà intellettuale: la distinzione tra committente e creatore materiale dell'opera.

Per la legge, in assenza di particolari dichiarazioni scritte (mai presenti in un contratto), tutti i diritti sono del creatore materiale dell'opera; in questi casi della ditta informatica o del webmaster. Questo principio sancito dalla legge, che solitamente non è conosciuto dal committente, mentre "i tecnici della rete" ne sono perfettamente a conoscenza, ha dei risvolti pratici ed economici non indifferenti.

Non solo non siamo proprietari del software creato ad "hoc" per noi e per il quale abbiamo pagato cifre astronomiche, ma rischiamo di perdere il nostro database dopo 15 anni, di avere il sito aziendale troppo simile ad un' altro e un domani di essere costretti a "riscattare" il nome a dominio che, oggi, stiamo regolarmente pagando.

Non sono truffe, non sono eventi eccezionali, ma è ciò che succede a chiunque entri nel mondo telematico senza aver stilato almeno una scrittura privata o inserito alcune clausole sui contratti stipulati con le ditte informatiche o con il creatore di pagine web.

Imparando a conoscere "le regole del gioco", ci si accorge che in realtà internet, non è una

giungla, ma un sistema che si sta sempre più organizzando, in grado, addirittura, di proteggere i diritti d'autore molto meglio di quanto non si possa fare con il sistema cartaceo. Ad esempio: se inviamo documenti riservati o progetti, alla classica raccomandata "AR", è di gran lunga da preferire l'e-mail tipo P.E.C. Con questo sistema, introdotto dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97), chi invia non solo possiede una ricevuta di ricezione, perfettamente paragonabile alla classica "raccomandata con ricevuta di ritorno", ma è in grado, di protocollare il contenuto degli allegati pagina per pagina. La maggior parte dei lavori scientifici oggi viene diffusa in rete e vi sono in media 336% in più citazioni ed articoli "on line" rispetto a quelli pubblicati su una rivista. Questo perché, la tecnologia informatica permette un'archiviazione di dati completa, facilmente consultabile e permette di comunicare il proprio lavoro ad un numero illimitato di utenti senza confini geografici. Non si può però pensare di pubblicare il proprio lavoro su internet con la semplice dicitura:

“copyright, nome dell'autore, data ” come suggerisce il circolo dei giuristi telematici al sito

www.homolaicus.com .

Questi sono dati facilmente contraffabili da terzi: basta applicare sulle copie una data antecedente a quella che appare sulle pagine web. Sono ben altri i sistemi di protezione; sistemi che si sono realizzati a livello internazionale con il progetto “Romeo” messo a punto da giuristi internazionali.

La proprietà intellettuale è un'espressione comprendente sia il diritto d'autore sia il diritto industriale e comporta: “la tutela di un bene immateriale quale l'opera dell'ingegno, espresso in un " corpo materiale” (www.siae.it)

In questo lavoro verranno analizzati gli aspetti concernenti il diritto industriale per la protezione del marchio e dominio e, il diritto d'autore per quanto riguarda: la comunicazione elettronica, il sito aziendale , il database e i lavori scientifici.

E' importante prima di tutto chiarire la differenza tra pirateria e plagio perché l'atteggiamento di diffidenza che si ha nei confronti della rete è dovuto, a mio avviso, ad una non corretta distinzione dei due fenomeni.

Nel fenomeno della pirateria l'opera dell'ingegno viene duplicata e commercializzata senza autorizzazione, nel reato di plagio vi è appropriazione, totale o parziale, del lavoro altrui per spacciarlo come proprio.

Se, nel primo caso, la contraffazione e la pirateria, tramite la rete, sono divenute un fenomeno internazionale con considerevoli conseguenze sul piano economico e sociale difficilmente arrestabili, nel secondo caso possiamo affermare che grazie proprio alla rete è più facile garantire prove tangibili e storiche sulla paternità dell'opera.

Le opere dell'ingegno sono protette dal principio della protezione automatica (art 5, n2 Convenzione di Berna): il riconoscimento del diritto d'autore non è subordinato a nessuna registrazione o deposito dell'opera e i diritti di protezione entrano in vigore automaticamente con la creazione dell'opera : fino a prova contraria è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo (principio della “presunzione della qualità dell'autore”).

In caso di contestazione l'opponente deve dimostrare di essere stato in possesso dell'opera in un momento precedente.

Il tipo di prove autorizzate nel procedimento penale dipendono dal diritto processuale di ciascun stato; in linea di massima sono ammessi testimoni e il deposito dell'opera presso un notaio o un avvocato. Molti per procedere in modo meno costoso inviano copia, con dichiarazione firmata di paternità dell'opera (la firma conferma il possesso), a sé stessi per posta raccomandata “AR”.Il momento del possesso è provato dal timbro postale; la busta integra (non aperta) viene depositata dal notaio in caso di necessità.

Ultimamente la SIAE ha attivato uno sportello per il deposito delle opere inedite aperto anche a coloro che non sono associati: possono essere depositati siti, database ,purchè non siano stati già pubblicati in rete. Il costo del deposito è ragionevole. Se dal punto di vista teorico poco cambia che sia l'ufficio SIAE o l'ufficio postale a timbrare la busta contenente il lavoro, dal punto di vista pratico, sono convinta che sia un ottimo deterrente inserire nelle proprie pagine web e soprattutto nel database la dicitura: “deposito SIAE data - numero di deposito”.

Per la legislazione italiana, anche se non chiaramente espresso, nulla di quanto contenuto su internet può essere considerato concessione esplicita di licenza all'uso della proprietà intellettuale: non è consentito riprodurre, distribuire, pubblicare, trasmettere, modificare, adattare,

tradurre, visualizzare, vendere, dare in licenza, eseguire in pubblico, creare opere derivate basate sui contenuti e/o usare e sfruttare in altro modo i contenuti.

È consentito scaricare una copia di parti dei contenuti nella memoria temporanea del computer, esclusivamente per la visualizzazione o l'uso personale e non commerciale.

Una deroga a questo principio è rappresentata dall'articolo 65: il diritto di cronaca.

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Nel caso di reato di plagio (preposizione dei propri contenuti su altri siti) bisogna inviare un e-mail di diffida alla ditta o alla persona proprietaria delle pagine web incriminate, chiedendo la rimozione dei contenuti che ledono il proprio diritto d'autore.

Se non si ottiene l'effetto sperato si contatta il provider in cui "il sito pirata" è ospitato, e s'intima l'hoster a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale all'interno del server minacciandolo di coinvolgimento nell'eventuale azione legale. I provider generalmente agiscono prontamente diffidando direttamente il webmaster e, in certi casi rimuovono l'intero sito. In caso di reato di plagio con danno economico e d'immagine si procede, avendone le prove storiche e tangibili, intentando un'azione civile o penale.

Il vero problema nella diffusione tramite internet delle opere tutelate dal diritto d'autore, non sta tanto nella mancanza della "perdita di controllo" dell'opera ma dalla mancanza di una regolamentazione chiara sulla legge da applicare. Deve essere applicata la legge dello stato di ricezione (dove cioè si trova l'utente finale) o la legge dello stato di origine (dove l'opera è stata creata)?

La Comunità Europea e altri stati che aderiscano alla convenzione dell'OMPI (organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) hanno adottato il cosiddetto "principio del paese d'origine": viene applicata la legislazione del paese dove si trova il server che contiene il contenuto oggetto del diritto d'autore. Il "principio del paese d'origine" è molto contestato dalle associazioni che rappresentano i titolari dei diritti d'autore che cercano invece l'applicabilità della normativa vigente nel paese nel quale viene scaricato l'opera.

Il rischio associato "al principio del paese d'origine" è dovuta alla delocalizzazione del server. I server possono essere affittati in paesi con protezione bassa, o addirittura senza protezioni dei diritti d'autore, chiamati per questo i paradisi del copyright o paradisi virtuali. Su questi server si possono creare banche dati per la diffusione di materiale coperto del diritto d'autore e non essere puniti perché la legislazione del paese d'origine cioè quello ospitante il server non lo prevede come reato.

Non è un caso infrequente, che molti ditte informatiche, per ospitare il nostro sito o database, utilizzino server dislocati in altri stati, per ragioni economiche: in caso di contestazione non sappiamo cosa dobbiamo aspettarci.

Anche un server americano può creare problemi sul diritto d'autore. In seguito alla Convenzione di Berna il deposito viene riconosciuto a tutte le opere, senza bisogno di registrazione purché sia chiara la volontà di avere riservati tali diritti, questa volontà si manifesta apponendo la (c) e la formula "all rights reserved". Se il sito è ospitato in un server americano segue questa legge e

l'eventuale assenza della dicitura fa perdere i diritti patrimoniali se invece il sito è ospitato un server italiano non occorre apportare nessuna dicitura in quanto per la legge italiana tutti i diritti sono riconosciuti automaticamente al creatore dell'opera e l'eventuale cessione deve avvenire per iscritto.

E' buona norma, in ogni caso, anche se non richiesto dalla legislazione italiana, di aggiungere l'indicazione del copyright e richiedere esplicitamente, al fornitore dei servizi telematici di utilizzare server italiani.

Analizziamo ora in dettaglio le varie opere soggette al diritto d'autore.

Posta elettronica.

La posta elettronica è sottoposta al divieto di citazione, divieto di rivelazione, violazione, sottrazione soppressione (tutelati anche dalla Costituzione art 15 e dal c.p. 616-619 e dal D. Lgs 196/03 /03) in quanto rappresenta una forma di comunicazione. Una e-mail sottoscritta con firma digitale è un documento di valenza probatoria certa mentre il semplice messaggio di posta elettronica è "liberamente valutabile": il giudice di volta in volta decide il valore considerando le garanzie di funzionamento e sicurezza del server e del provider ecc....

Un ulteriore passo avanti si è fatto con il sistema di posta elettronica certificata. Con questo sistema, introdotto dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97), chi invia, riceve dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione e quando il messaggio perviene a destinazione una ricevuta della consegna con le indicazioni temporali. Per garantire l'integrità del messaggio, l'mail viaggia all'interno di una busta virtuale firmata dai veri gestori e viene bloccata in caso siano presenti virus. Inoltre tramite l'attivazione dell'archivio storico (proposto da alcuni gestori) è possibile conservare per 30 mesi copia di tutta la documentazione inviata: un sistema ottimo per poter protocollare, pagina per pagina, progetti e documenti inviati. L'attivazione di questa casella di posta elettronica certificata è semplice e basta collegarsi ad un gestore PEC accreditato e sottoscrivere l'attivazione. L'elenco dei gestori è presente al sito www.gov.it -centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). Tra i vari gestori vi sono: Consiglio Nazionale del Notariato www.notoriato.it- Infocamere (società consortile delle camere di commercio) www.legalmail.net- le Poste Italiane www.poste.it comunicazione scientifici

Sito aziendale.

Siamo sicuri che il sito aziendale sia veramente nostro?

Esiste un aspetto poco conosciuto della proprietà intellettuale.

La legge italiana del diritto d'autore, a differenza di quella americana, non riconosce la figura del committente e pertanto, in assenza di una dichiarazione scritta, al creatore materiale dell'opera spettano tutti i diritti patrimoniali e morali.

I diritti morali: diritto di paternità, diritto d'integrità e diritto di pentimento.

I diritti patrimoniali: diritto di elaborare, diritto di diffondere, distribuire di modificare e di rappresentare o di riprodurre

Al committente spetta solo la licenza d'uso. Non solo, ma se il webmaster non ha dichiarato, per iscritto, la concessione di esclusività delle immagini, può utilizzarle per costruire altri siti.

Infine, rischiamo "grosso" se sono state inserite foto o immagini non originari, ma copiate da libri, da riviste o semplicemente "sottratte" da altri siti con il click destro del mouse; sarà la

nostra azienda a dover rispondere di reato del plagio: in assenza di un regolare contratto, non è possibile rifarsi sul webmaster.

Pertanto nel contratto, alla clausola di localizzazione del server di cui abbiamo parlato precedentemente, si devono assolutamente aggiungere le clausole di originalità, di esclusione di responsabilità e la clausola di restituzione dei contenuti. La cessione invece sul diritto d'autore deve essere discussa e può essere lasciata al webmaster a fronte di un contratto di gestione serio e conveniente e di un prezzo più contenuto del sito.

Ma ciò che veramente caratterizza la nostra azienda è il marchio e, in rete il dominio.

Il marchio ricade nell'area d'intervento del diritto industriale ed è tutelabile solamente se è registrato; la registrazione avviene per classi merceologiche.

La protezione del marchio è territoriale : se si registra il marchio per l'Italia e s'immette il sito in rete, il marchio può essere copiato in tutti gli altri 159 stati collegati al web. E'altamente consigliabile registrare il marchio in Italia almeno per la classe merceologica contraddistinta dal numero 03 (cosmetici) perché in rete un marchio registrato gode di alcuni privilegi.

La registrazione per l'Italia è semplice e può essere fatta personalmente, senza bisogno del mandatario: basta recarsi alla camera di commercio, effettuare una ricerca di anteriorità per verificare che non esistano marchi simili per la stessa classe merceologica e depositare la domanda di protezione compilando un modulo. Il costo dell'operazione è circa 130 euro.

Sempre tramite la camera di commercio si può richiedere la protezione a livello internazionale o la protezione a livello comunitario.

Nel secondo caso, si può procedere anche on-line (www.oami.eu.int) e la domanda di deposito può essere fatta in lingua italiana, sempre avendo cura di effettuare la ricerca di anteriorità.

Il dominio è l'indirizzo virtuale della nostra azienda. E' necessario verificare che sia stato correttamente intesto a noi: il 35% delle aziende non è, in realtà proprietaria del dominio di cui fa uso.

Il fenomeno si chiama cybersquatting e indica il comportamento scorretto di molte ditte informatiche di intestare a proprio nome il dominio del cliente per poterlo rivendere alla azienda al momento della cessione del rapporto di lavoro

Al dominio viene riconosciuta la natura giuridica di segno distintivo, e quindi si applicano le normative seguenti :artt. 2569-2574 del codice civile; d.P.R. 8 maggio 1948 n.795; d.l.480/1992; d.P.R. 595/1993; d.l 189/1996: Il titolare di un marchio non farà fatica a farsi restituire il proprio dominio.

Il database.

Le banche dati sono definite:“raccolta di opere o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”.

Non sono comprese dunque nella definizione le mere raccolte di dati senza nessun tipo di ordine.

Nei vari stati il sistema della protezione è diverso e s'individuano tre linee di condotta.

Negli Stati Uniti, dove non esiste ancora una specifica legge sull'argomento, sono tutelabili solo le banche dati che per scelta e disposizione costituiscono una creazione intellettuale dell'autore e posseggono il carattere di originalità.

A livello internazionale, prevale la tendenza a considerare tutelabili tutte le banche nel quale sussista un'attività di selezione e sistemazione dei contenuti. (art 5 -trattato OMPI 1996)

A livello europeo, direttiva 96/9 vengono riconosciute l'una e l'altra possibilità: al costituente delle banche dati prive del criterio dell'originalità, viene attribuito il diritto sui "generis" mentre alle banche dati che posseggono il carattere di originalità viene riconosciuto, in aggiunta, anche il diritto d'autore.

Il diritto "sui generis" tutela in definitiva il costituente "colui che ha effettuato investimenti rilevanti, impiegando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo e denaro per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione".

Tale diritto prevede il divieto all'estrazione dei dati e il divieto al riempimento.

Il diritto d'autore prevede (art 64-quinquies) il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: la riproduzione, traduzione, adattamento, modifica, distribuzione, presentazione, dimostrazione e comunicazione

Questa differenza va tenuta ben presente quando si stipulano i contratti.

Difatti, in una banca dati priva di carattere di originalità le figure partecipanti sono due: il costituente e l'informatico. La banca dati è tutelata per 15 anni dal diritto "sui generis" e il programma informatico non rientra nella tutela delle banche dati ma nella normativa della protezione del programma del software.

In questo caso, nel contratto, deve essere chiaramente indicata la figura del costituente. Inoltre va discussa la cessione del codice sorgente in questo caso meglio optare per l'acquisto, ma la proprietà può essere lasciata alla ditta informatica a fronte di un contratto di gestione serio e conveniente e di un prezzo più contenuto del sito. Nel caso del diritto d'autore, le figure sono tre: il costituente, il progettista e la ditta informatica.

Dal momento che, il diritto sui "generis" dura 15 anni e il diritto d'autore dura 70 anni, il contratto dovrà assolutamente prevedere la cessione dei diritti patrimoniali da parte del progettista la cui figura coincide, il più delle volte, con quello della ditta informatica che crea programma.

In entrambi i casi va inserita la clausola sulla locazione dei server, le modalità di consegna del materiale (che deve essere sempre documentato) e di restituzione dei contenuti a fine rapporto di lavoro.

Per proteggere il database ci si può inviare con raccomandata "AR" la copia salvata su CD o su altro supporto magnetico e, in caso di investimenti onerosi, provvedere al deposito della banca dati in SIAE prima di pubblicarlo in rete,

Sulle pagine del database vanno inseriti: il copyright, data di creazione, creatore, autore, ditta informatica e la data di registrazione o di deposito e il foro competente in caso di contestazione

Lavoro scientifico

Anche il lavoro scientifico, come tutte le opere dell'ingegno, è soggette al "principio della protezione minimale sancito dalla Convenzione di Berna. Non c'è bisogno di nessuna forma di registrazione o di deposito: il diritto viene riconosciuto automaticamente nel momento della creazione.

E' necessario però anche in questo caso procurarsi prove storiche e tangibili della paternità e quindi, inviare a sé stessi copia del lavoro firmato con raccomandata "AR", mantenere la busta chiusa ed aprirla solo davanti ad un notaio o ad un giudice, indicare sul sito il nome dell'autore, la data di creazione, la data di registrazione (invio della raccomandata) e il foro competente in caso di contestazione.

Si tenga presente che, in base dall'art 70 della legge 633/194: "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento e di ricerca scientifica sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non

costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.”

In questi casi infatti l'autore delle opere non viene danneggiato nei suoi diritti anzi acquista più notorietà.

Il problema che sorge con la pubblicazione in rete dei lavori scientifici, è un problema legale legato al trasferimento da parte dell'autore del copyright all'editore: in questo caso bisogna analizzare a fondo le varie licenze.

Dall'analisi degli accordi relativi al copyright di editori di periodici scientifici, condotta nel 2003 da giuristi internazionali è risultato che gli autori sono vincolati agli editori da licenze, che non permettono di tramettere all'autore le sue scoperte e il suo sapere al di fuori del circuito di diffusione della rivista scientifica, circuito che ormai, nell'era della globalizzazione è diventato troppo stretto e quindi penalizzante.

La ricerca ha rivelato inoltre che:

Il 30% degli accordi non concede inoltre agli autori nessun diritto patrimoniale (traduzione, diffusione, presentazione, comunicazione).

L'80% non permette agli autori di far valere il diritto morale e essere identificati con l'autore del lavoro.

Quest'ultimo dato richiede una precisazione: nell'ordinamento europeo la cessione dei diritti morali è inalienabile e non può essere assolutamente ceduta, mentre, negli ordinamenti giuridici di derivazione inglese, tale diritto non viene contemplato e gli autori europei quando pubblicano su riviste americane, devono attenersi a questa direttiva.

Ultimamente, a livello internazionale, le politiche degli editori, sotto la spinta di istituzioni accademiche e scientifiche, si sono orientate a concedere il diritto di autoarchiviazione in rete dei lavori di preprint cioè di quelli non ancora sottoposti “al referaggio” da parte della rivista scientifica.

A questo punto bisogna porsi un'altra domanda?

Una pubblicazione scientifica è veramente visibile in rete?

Domanda lecita se si considera che secondo i tecnici di Altavista si aggiungono in rete ogni giorno 7.000.000. nuove pagine e che per ciascuna voce inserita nei motori di ricerca compaiono migliaia di link inutili e che la indicizzazione nelle prime pagine è frutto di tecniche complesse che difficilmente un ricercatore conosce.

E inoltre, come si fa ad essere certi dell'affidabilità di un lavoro scientifico in rete se non è presentato da un istituto conosciuto. In definitiva chi mi assicura che la comunicazione scientifica è affidabile?.

Tutti questi problemi sono stati risolti con il progetto Romeo che si basa su un sistema di licenze messe a punto da giuristi internazionali e da un sistema di codifica particolare. I motori di ricerca, soprattutto Google, riconoscono questo sistema di codifica come affidabile e collocano l'articolo ai primi posti mentre non riescono a indicizzare gli articoli presenti nelle banche dati a pagamento o in altre biblioteche digitali. Con questo sistema è possibile creare un circuito scientifico e, senza nuocere sul sistema dell'editoria classica, massimizzare l'impatto delle pubblicazioni, favorendo la notorietà dell'autore

Considerazione finale:

Internet c'è e continua a crescere in modo impressionante: basta pensare che nel 1995 si contavano in rete 18.000 siti (ogni sito può ospitare da qualche pagina a qualche centinaio), nel

2004 se ne contavano 50.000 e nel mese di ottobre 2006 ne sono stati registrati 100.000. Contrariamente a quanto si crede, in rete vigono le stesse “regole del gioco” del mondo reale, perchè la rete è fatta sì da computer ma dietro a ciascun computer c’è una persona, un’azienda ecc...

Esiste un mercato delle parole chiavi, esistono dei sistemi d’indicizzazione a pagamento molto onerosi (generalmente si aggirano sui 12.000 euro) che solo grosse aziende possono permettersi e le classifiche di molti motori di ricerca sono falsate dal sistema “pay on click”..

Le informazioni di qualità sono destinate a perdersi nel cyberspazio e la rete rischia di diventare monopolio dei grandi.

Nel mondo virtuale il piccolo è destinato a scomparire molto più velocemente che nel mondo reale. Un dato significativo: a 15 anni da internet il 75% di p.m.i non è più correttamente indicizzato nei motori di ricerca.

Da tempo la Comunità Europea, prendendo atto di questa situazione, ha cominciato a promuovere la creazione di “contenitori di conoscenza” o piattaforme tematiche interattive, ben diverse dai portali strutture statiche di tipo pubblicitario “occulto”, in grado di entrare nei circuiti internazionali e costituire così l’europa dei contenuti.

Su questo sistema si sta sviluppando un content management system per la cosmetica. E’ stata terminata la fase di progettazione ed è ora iniziata la fase di costruzione

La piattaforma tematica prevede tra l’altro un sistema interattivo di aree di discussioni per superare i problemi che si possono incontrare in rete. Collegandosi al sito cwww.cosm.it abbreviazione di cosmetico ma anche iniziali di content management system è possibile accedere ad alcune sezioni tra cui i forum.

Autore: dssa tarantello

BIBLIOGRAFIA

Sull diritto della proprietà intellettuale

Sentenza 19,61993, il Foro Italiano, n1,1994,2559

S. Nespore, L.De Cesaris -Internet e la Legge-Hoepli

www.repubblica.it/online/tecnologie_internet/nazi/rampini/rampini/.html

Sentenza 19,61993, il Foro Italiano, n1,1994,2559

www.europa.eu

www.patnet.it

www.wipo.it

www.softwarelibero.it

S. Nespore, L.De Cesaris -Internet e la Legge-Hoepli

Sui marchi e domini

www.nic.it

www.icann.org

Sul progetto romeo

www.eprints.biblio.unitn.it

www.creativecommons.it

www.aepic.it

The dangers of the Net: how to optimize the use of the Internet and guarantee intellectual property rights.

Before worrying about plagiarism and transfer of contents to other websites it is important to consider an aspect that remains rather unknown to intellectual property laws: the distinction between customer requesting the work and its actual creator.

According to law, in the absence of specific written statements (which never appear in a contract) all rights go to the actual creator of the work; in these cases the computer company or the webmaster.

This principle, which is decreed by law and is often unknown to customers (while fully known to “web technicians”), has important practical and important consequences.

Not only are we not the owners of the “ad hoc” software we have created and for which we have paid astronomical amounts, but we may risk losing our database after 15 years, we may find that our company website looks similar to another one and we may in the future have to “redeem” the domain name that is being regularly paid today.

These are not frauds nor exceptional events but simply things that happen to those who enter the world of information technology and who do not draw up a private contract or add specific clauses to contracts stipulated with computer companies or with webpage creators.

After getting to know the “rules of the game”, we realize that the Internet is not really a jungle, but a system that is becoming evermore organized and that is even able to safeguard copyright much more efficiently than with paper systems. For example, when submitting reserved documents or projects, a PEC e-mail is certainly more recommended than traditional registered mail with recorded delivery. Thanks to this system, introduced by the Italian law no. 68 of 11th February 2005 (Official Gazette 28th April 2005, no. 97), the sender is not only provided with an acknowledgment of receipt, which fully corresponds to traditional “registered mail with recorded delivery”, but is also able to file the content of the attachments page by page.

The majority of scientific works are diffused on the Internet and there is an average of 336% more references and articles on line compared to those published in a review. This is due to the fact that information technology allows the storing of complete and easy-to-consult data as also the transmission of one’s work to an unlimited number of users with no geographical boundaries.

However, it is not possible to publish one’s work on the Internet with the simple subterfuge suggested by the group of information technology jurists at the www.homolaicus.com site: “copyright... name of author and date”. Here we are speaking of data that could be easily counterfeited by third parties: all that is needed is a date prior to the date appearing on the web page. Protection

systems are indeed quite different, such as the systems developed on an international level with the Romeo project set up by international jurists.

Le insidie della rete: come ottimizzare l'utilizzo di internet garantendo la proprietà intellettuale

Prima di preoccuparsi dei problemi di plagio o di preposizione dei propri contenuti su altri siti è importante considerare un aspetto poco noto della legge sulla proprietà intellettuale: la distinzione tra committente e creatore materiale dell'opera.

Per la legge, in assenza di particolari dichiarazioni scritte (mai presenti in un contratto), tutti i diritti sono del creatore materiale dell'opera; in questi casi della ditta informatica o del webmaster.

Questo principio sancito dalla legge, che solitamente non è conosciuto dal committente, mentre “i tecnici della rete” ne sono perfettamente a conoscenza, ha dei risvolti pratici ed economici non indifferenti.

Non solo non siamo proprietari del software creato ad “hoc “per noi e per il quale abbiamo pagato cifre astronomiche, ma rischiamo di perdere il nostro database dopo 15 anni , di avere il sito aziendale troppo simile ad un' altro e un domani di essere costretti a “riscattare” il nome a dominio che,oggi, stiamo regolarmente pagando.

Non sono truffe, non sono eventi eccezionali, ma è ciò che succede a chiunque entri nel mondo telematico senza aver stilato almeno una scrittura privata o inserito alcune clausole sui contratti stipulati con le ditta informatiche o con il creatore di pagine web

Imparando a conoscere “le regole del gioco”, ci si accorge che in realtà internet, non è una giungla, ma un sistema che si sta sempre più organizzando in grado, addirittura, di proteggere i diritti d'autore molto meglio di quanto non si possa fare con il sistema cartaceo. Ad esempio: se inviamo documenti riservati o progetti, alla classica raccomandata “AR”, è di gran lunga da preferire l'e-mail tipo P.E.C. Con questo sistema, introdotto dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97), chi invia non solo possiede una ricevuta di ricezione, perfettamente paragonabile alla classica “raccomandata con ricevuta di ritorno”, ma è in grado, di protocollare il contenuto degli allegati pagina per pagina.

La maggior parte dei lavori scientifici oggi viene diffusa in rete e vi sono in media 336% in più citazioni ed articoli online” rispetto a quelli pubblicati su una rivista. Questo perché, la tecnologia informatica permette un'archiviazione di dati completa, facilmente consultabile e permette di comunicare il proprio lavoro ad un numero illimitato di utenti senza confini geografici

Non si può però pensare di pubblicare il proprio lavoro su internet con la semplice dicitura: “copyright, nome dell'autore, data ” come suggerisce il circolo dei giuristi telematici al sito www.homolaicus.com. Questi sono dati facilmente contraffabili da terzi: basta applicare sulle copie una data antecedente a quella che appare sulle pagine web. Sono ben altri i sistemi di protezione; sistemi che si sono realizzati a livello internazionale con il progetto “Romeo” messo a punto da giuristi internazionali.

